

Al. 1

CORTE DEI CONTI



0022906-21/06/2012-SCCLA-Y31PREV-A



Corte dei conti  
UFFICIO DI CONTROLLO DEGLI ATTI  
DEL MINISTERO  
MISALUTE e MIN. LAVORO

10 - 4 LUG 2012

# *Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*

VISTO l'articolo 116 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 1 della legge 10 maggio 1982, n. 251, e dall'articolo 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41;

VISTO il decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, ed in particolare l'articolo 2, comma 114, concernente la semplificazione del procedimento di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, in materia di rivalutazione della retribuzione di riferimento per la liquidazione delle prestazioni economiche erogate dall'INAIL;

VISTO l'articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, che, tra l'altro, ha stabilito che con effetto dall'anno 2000 e a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall'INAIL ai mutilati e agli invalidi del lavoro relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, è rivalutata annualmente sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati intervenuta rispetto all'anno precedente e che tali incrementi annuali verranno riassorbiti nell'anno in cui scatterà la variazione retributiva minima non inferiore al 10% fissata nell'articolo 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo articolo 20;

VISTO l'art. 7 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, come convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122 che ha disposto l'attribuzione al Presidente delle funzioni del Consiglio di Amministrazione degli Enti di cui al Decreto Legislativo 479/1994;

VISTO il decreto 10 aprile 2012 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze di nomina del Commissario straordinario dell'INAIL;



# *Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*

VISTO il decreto ministeriale 13 giugno 2011 concernente la rivalutazione delle prestazioni economiche dell'INAIL dal 1° luglio 2011 per il settore industria;

VISTA la determina del Commissario straordinario dell'INAIL n. 127 del 18 aprile 2012, nonché la relazione del Direttore Generale dell'INAIL e la relazione tecnica della Consulenza statistico attuariale dell'INAIL allegate alla citata determina;

VISTO che si è verificata una variazione pari all'11,62 per cento tra la retribuzione media giornaliera dell'anno 2011 rispetto a quella dell'anno 2007;

VISTO il parere del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 maggio 2012, n° 39067;

VISTA la Conferenza dei servizi tenuta in data 18 maggio 2012, ove è stato acquisito l'assenso del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'adozione del presente provvedimento.

## DECRETA

### Art. 1

A norma dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'articolo 1 della legge 10 maggio 1982, n. 251, dall'articolo 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e dall'articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, la retribuzione media giornaliera è fissata in euro 73,88 ai fini della determinazione del minimale e del massimale della retribuzione annua, i quali, di conseguenza, sono stabiliti, a decorrere dal 1° gennaio 2012, nella misura di euro 15.514,80 e di euro 28.813,20.



# *Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*

Per i componenti lo stato maggiore della navigazione marittima e della pesca marittima, il massimale della retribuzione annua risulta stabilito, rispettivamente, in euro 41.491,01 per i comandanti e i capi macchinisti, in euro 35.152,10 per i primi ufficiali di coperta e di macchina e in euro 31.982,65 per gli altri ufficiali.

Per gli infortuni in ambito domestico la retribuzione annua convenzionale è di euro 15.514,80, cioè pari al minimale di legge previsto per il settore industriale.

Ai fini della riliquidazione delle rendite, prevista dal primo comma dell'articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, i coefficienti annui di variazione sono determinati nelle seguenti misure:

anno 2010 e precedenti .....	1.0568
anno 2011 .....	1.0000

## Art. 2

A norma dell'articolo 76 del testo unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n.1124, modificato dall'articolo 6 della legge 10 maggio 1982, n. 251, ed ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, l'assegno per l'assistenza personale continuativa, a decorrere dal 1° gennaio 2012, è fissato in euro 510,83.

## Art. 3

A norma dell'articolo 85 del testo unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n.1124, modificato dall'articolo 7 della legge 10 maggio 1982, n. 251, ed ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, l'assegno una volta tanto da corrispondere, in caso di morte per infortunio o malattia professionale, agli aventi diritto, a decorrere dal 1° gennaio 2012, è fissato in euro 2.046,81.



# *Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*

## Art. 4

A norma dell'art. 8 della Legge 27 dicembre 1975, n. 780, gli assegni continuativi mensili di cui all'art. 235 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali sono riliquidati nella stessa misura percentuale delle rendite. Applicando quindi a detti assegni il coefficiente di rivalutazione 1,0568 si ottengono i seguenti importi:

Inabilità	Importi dal 1/01/2012
Dal 50 al 59%	286,66
Dal 60 al 79%	402,17
Dall'80 al 89%	746,69
Dal 90 al 100%	1.150,36
100% + a.p.c.	1.661,89

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it).

Roma,

IL MINISTRO

